

Proc. n. 1141-1/2026 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Daniela Cavaliere	Giudice
Dott. Carmen Bifano	Giudice

nel procedimento iscritto al n. 1141-1/2026 RG

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 6-7-2026:

AGRESTINI GIADA, nata a Roma (RM) il 15.05.1987, C.F. GRSGLI87E55H501I, residente in [REDACTED]

[REDACTED]; stato civile: nubile; attività: lavoratrice dipendente ([REDACTED]); rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Dario Salvati;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 6-7--2026 in uno a relativa documentazione, AGRESTINI GIADA, nata a Roma (RM) il 15.05.1987, affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovra indebitamento, ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII, procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale e alle pronunce accessorie, indicando:

letto il ricorso depositato il 5.06.2026 con il quale [REDACTED] ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

letta la relazione ex art. 269 comma 2, CCII redatta dall'OCC designato da "A Sostegno del Debitore", che ha provveduto alla nomina del Gestore della Crisi nella persona dell'Avv. Dario Salvati, con comunicazione PEC del 22.12.2025 che si è conclusivamente espresso esprimendo parere favorevole;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dal debitore, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);



rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC, avv. . Dario Salvati, ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore nonché le cause dell'indebitamento, individuate nell'ingente debito (pari ad euro 65.391,85) maturato nei confronti di diversi creditori privilegiati e chirografari quali, i più rilevanti, BPER Banca s.p.a., Comune di Pozzaglia Sabina, Agenzia delle Entrate e Riscossione

rilevato, altresì, che l'indebitamento trova origine principalmente nella vicenda familiare risalente al 2006, allorché la ricorrente - diciannovenne e priva di reddito -ha assunto l'intestazione, unitamente al mutuo ipotecario acceso presso BPER Banca (già Banca Carige), dell'immobile sito in Pozzaglia Sabina (RI), nell'interesse esclusivo dei genitori, che ne sostenevano de facto gli oneri in un contesto familiare di stabilità abitativa e gestito economicamente dai genitori; l'indebitamento è disceso da gli eventi sopravvenuti - gravi malattie e decessi dei familiari, con assunzione integrale del debito ipotecario alla morte della madre (18.10.2024) - hanno determinato una situazione di insolvenza non prevedibile né imputabile a comportamento doloso o gravemente colposo; in epoca recente, la ricorrente è stata interessata da una patologia [REDACTED] sopravvenuta ([REDACTED])

[REDACTED],
evento che incide sulle condizioni di vita e impone un percorso di sorveglianza specialistica continuativa, rilevante ai fini della tutela del minimo vitale ex art. 268, comma 4, CCII e dell'art. 32 Cost.;

Che dalla documentazione esaminata dal Gestore, ivi compresi gli estratti conto bancari, non emergono spese voluttuarie, operazioni speculative o dissipative, atti di occultamento o sottrazione



patrimoniale, né ricorso abusivo al credito; la condotta della ricorrente risulta improntata a correttezza e buona fede oggettiva, con conseguente assenza di colpa grave, malafede e atti in frode;

precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato con decreto emesso su istanza del liquidatore o dello stesso debitore (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);

precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni del debitore ricorrente, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);

rilevato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che non ha capacità reddituali che gli permettano di far fronte all'indebitamento, che ammonta ad euro 86.688,48 a fronte di un attivo patrimoniale rappresentato da dal valore dell'immobile sito in Pozzaglia Sabina e le utilità reddituali ex art. 268, co. 3, CCII (€ 117 al mese per 36 mesi);

ritenuto che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice - in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 - al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa



in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib. Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario pattuizioni stipulate prima dell'apertura della procedura e/o eventuali indicazioni contenute sul punto nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);

tutto ciò premesso, sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che risultano sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente ha trovato sufficiente illustrazione in ricorso ed ha trovato conferma nella relazione del gestore della crisi ex art. 269 comma 3 CCII;

emerge, dagli atti, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte.



per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione ogni determinazione al riguardo viene demandata al giudice delegato come da relativa indicazione che viene resa in dispositivo;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

precisato, altresì, quanto al giudizio prognostico del ricorrente circa l'inesistenza di condizioni ostative ad una futura esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, che sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione il Tribunale si pronuncerà con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore ai sensi dell'art. 282 CCII, decorsi tre anni dall'apertura della procedura o al momento della chiusura della stessa se anteriore;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
AGRESTINI GIADA, nata a Roma (RM) il 15.05.1987, C.F.



GRSGDI87E55H501I, residente in [REDACTED]
[REDACTED],

NOMINA

giudice delegato il dott. Giuseppe Di Salvo;

NOMINA

liquidatore l'avv. Dario Salvati, invitandolo a far pervenire in cancelleria - entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina - la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei propri creditori (ove non già presente in atti);

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 25/09/2026 (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII; e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione [ad eccezione (che il debitore è autorizzato provvisoriamente ad utilizzare, e il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito della relativa procedura competitiva di vendita, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente



utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale;

ORDINA

che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata - su richiesta del liquidatore - la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;

rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e il liquidatore giudiziale, la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-dispone che il liquidatore presenti con la massima sollecitudine l'istanza per la fissazione del limite di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII;

dispone che il liquidatore aggiorni - entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza - l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali



notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

dispone che il liquidatore completi - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata - l'inventario dei beni del debitore, redigendo e depositando nel fascicolo telematico (nel medesimo termine) un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ai fini della relativa approvazione da parte del giudice delegato ai sensi dell'art. 272, co. 2, CCII;

disponga l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura;

depositi successivamente, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione.

ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;

dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2026

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

